CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

24 Dicembre 2020

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Covid19: Ordinanza 23 dicembre 2020.

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
l.bassanelli@confindustriabergamo.it

Allegati

ORDINANZA23_12_20...

Come già annunciato dagli organi di stampa, con l'ordinanza adottata il 23 dicembre ed in vigore in pari data, in parziale deroga all'ordinanza 20 dicembre, è consentito l'ingresso nel territorio nazionale a coloro che hanno **residenza anagrafica in Italia** da data anteriore al 23 dicembre ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità da comprovare mediante autodichiarazione (art. 1 ordinanza 23 dicembre).

L'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a coloro che effettuino controlli **della certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;**
2. **Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo** in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
3. **Obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente** per territorio;
4. **Obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni.**

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui al DPCM 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'ordinanza 20 dicembre come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza 23 dicembre, sopra riassunto, **non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci,** fermo restando **l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo** in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro le 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
Quanto sin qui scritto (art. 1 ordinanza 23 dicembre) rimarrà in vigore sino al 6 gennaio.

Viene altresì previsto (art. 2) che:
- in aggiunta a quanto disposto dall'ordinanza 20 dicembre e dall'art. 1 dell'ordinanza 23 dicembre, **ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applichi la disciplina**

prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 DPCM 3 dicembre 2020 (in particolare si ricorda che per gli spostamenti da e per i Paesi in elenco E si richiede di comprovarne i motivi elencati nel comma 1 dell'art. 6);
- dal 24 dicembre alla Repubblica di San Marino si applica la disciplina dei Paesi e territori in elenco A. **Le disposizioni dell'art. 2 sono in vigore sino al 15 gennaio 2020.**

Vista la complessità delle misure quivi brevemente richiamate, si invita alla costante consultazione del sito ufficiale della Farnesina a ciò dedicato **(link)**.